

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

ISTITUTO NEUMANN

Sede centrale: Via Pollenza, Roma

Succursale: Via Tufo, Roma

Anno scolastico: 2025-2026

Premessa e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti nell'ambito dell'autonomia scolastica, al fine di garantire che le assemblee di classe e d'istituto si svolgano in modo ordinato, sicuro e costruttivo.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Riferimenti normativi essenziali

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), artt. 12, 13 e 14 (assemblee studentesche). D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (in particolare art. 2, comma 9).
- C.M. 27 dicembre 1979, n. 312 (chiarimenti applicativi sul diritto di assemblea). Regolamento d'Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, Piano di Emergenza ed Evacuazione e disposizioni interne su sicurezza e uso degli spazi.

Art. 1 – Principi generali

1. Il diritto di assemblea è riconosciuto agli studenti e viene esercitato nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti, delle norme di sicurezza e del patrimonio scolastico.
2. Durante le assemblee svolte in orario di lezione gli studenti sono tenuti a permanere nell'istituto.
3. È vietato svolgere attività estranee alle finalità dell'assemblea (es. propaganda commerciale, condotte discriminatorie, comportamenti pericolosi o contrari alla dignità delle persone).

Art. 2 – Assemblea di classe

Art. 2.1 – Diritto, frequenza e durata

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario di lezione, per una durata massima di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. È possibile svolgere un'ulteriore assemblea mensile fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Art. 2.2 – Richiesta e autorizzazione

- La richiesta è presentata dai due rappresentanti di classe (o dalla maggioranza degli studenti della classe in loro assenza), indicando data, ora, durata e locale.
- La richiesta deve contenere un ordine del giorno chiaro e pertinente, nonché la firma dei richiedenti e la presa visione del docente dell'ora interessata (se prevista dalle procedure interne). La richiesta è presentata con congruo preavviso (di norma almeno 3 giorni scolastici) per consentire verifiche organizzative e di sicurezza.
- L'autorizzazione formale spetta al Dirigente scolastico o a un suo delegato; eventuali esigenze oggettive (es. indisponibilità locali, sovrapposizioni) comportano la concordata individuazione di data/locale alternativi.

Art. 2.3 – Svolgimento, responsabilità e verbale

- All'inizio dell'assemblea gli studenti eleggono un presidente di seduta e un segretario verbalizzante.
- La discussione si svolge nel rispetto dell'ordine del giorno; le decisioni hanno natura consultiva/propositiva.
- Il verbale riporta sinteticamente gli interventi, le proposte e gli esiti delle eventuali votazioni; è firmato da presidente e segretario ed è conservato agli atti della classe (copia in Segreteria/Registro elettronico se previsto).
- È responsabilità degli studenti mantenere ordine, pulizia e corretto uso degli spazi; eventuali danni sono segnalati alla Dirigenza per gli accertamenti del caso.

Art. 3 – Assemblea d'Istituto

Art. 3.1 – Diritto, frequenza e durata

È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata scolastica. In relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. La partecipazione all'assemblea costituisce un diritto dell'alunno ed è, pertanto, facoltativa. La mancata presenza non sarà conteggiata nel monte ore di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Art. 3.2 – Convocazione e preavviso

- L'assemblea è convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto, della maggioranza del Comitato studentesco d'istituto oppure su richiesta di almeno il 10% degli studenti.
- La data di convocazione e l'ordine del giorno sono presentati preventivamente al Dirigente scolastico (di norma almeno 5 giorni scolastici prima), per consentire organizzazione, informazione e misure di sicurezza.
- La comunicazione agli studenti e alle famiglie avviene tramite canali ufficiali dell'istituto (circolare/registro elettronico).
- Eventuali variazioni di data o modalità, motivate da esigenze oggettive, sono concordate con i promotori nel rispetto del diritto di assemblea.

Art. 3.3 – Presidenza e ordine dei lavori

- Il Comitato studentesco (ove costituito) o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e il mantenimento dell'ordine.
- Il presidente disciplina gli interventi, i tempi e le votazioni; può disporre la sospensione temporanea dei lavori per ripristinare condizioni di ordine e sicurezza.

Art. 3.4 – Partecipazione di esperti esterni

Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione degli esperti esterni è autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Gli esperti sono tenuti al rispetto delle regole dell'istituto (sicurezza, divieti, privacy) e non possono svolgere attività di promozione commerciale o propaganda di parte.

Art. 3.5 – Attività seminariali e lavori di gruppo

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, coerenti con le finalità dell'assemblea e con le condizioni di sicurezza e logistica dell'istituto.

Art. 4 – Sicurezza, vigilanza e uso degli spazi

Art. 4.1 – Principi di sicurezza

- Le assemblee si svolgono nel rispetto del Piano di Emergenza ed Evacuazione e delle capienze massime dei locali.
- È vietato ostruire vie di esodo, porte antipanico, corridoi e scale; è vietato introdurre materiali pericolosi (fumogeni, spray urticanti, oggetti atti ad offendere).
- È vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze ove previsto dalle norme e dal Regolamento d'Istituto.
- Al termine dell'assemblea i locali devono essere lasciati in ordine; eventuali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori.

Art. 4.2 – Presenza del personale e gestione delle emergenze

- Alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino; la loro presenza è facoltativa.
- Il Dirigente scolastico assicura la gestione complessiva della sicurezza disponendo, nei limiti dell'organizzazione del servizio, le misure necessarie (accessi, presidio vie di fuga, contatti con emergenza).
- I collaboratori scolastici presidiano le aree comuni secondo turnazione e segnalano tempestivamente situazioni di rischio o disordine alla Dirigenza o ai referenti di plesso.
- In caso di emergenza si seguono le procedure del Piano di Emergenza; il presidente dell'assemblea collabora per favorire ordine e deflusso.

Art. 4.3 – Privacy, riprese e utilizzo di dispositivi

- Eventuali riprese audio/video o dirette streaming durante l'assemblea sono consentite solo se compatibili con le norme privacy e con le disposizioni dell'istituto; è vietata la diffusione non autorizzata di immagini/audio di minori o di persone che abbiano manifestato dissenso.
- È vietato registrare o diffondere contenuti offensivi o denigratori idonei a ledere reputazione o riservatezza; restano ferme le responsabilità disciplinari e di legge.

Art. 5 – Interventi in caso di violazioni e disposizioni finali

Art. 5.1 – Potere di intervento e sospensione

Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del presente Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea; in tali casi può sospendere l'assemblea.

Art. 5.2 – Effetti della sospensione

- Con la sospensione cessa il diritto di riunione; gli studenti rientrano nelle rispettive aule e riprende l'attività didattica secondo l'orario, ove logisticamente possibile.

- Qualora la ripresa delle lezioni non sia logisticamente possibile, si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto relative alla rimodulazione delle attività, con comunicazione alle famiglie ove previsto.
- Le violazioni possono comportare conseguenze disciplinari secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Regolamento d'Istituto e le procedure degli organi competenti.

Art. 5.3 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituto ed è pubblicato all'Albo/Sito/Registro elettronico. Eventuali aggiornamenti sono deliberati secondo le procedure previste.